



REGIONE BASILICATA

Repertorio n.

Registrato a Potenza con il num.

Data/...../.....

Data...../...../.....

Gara per la fornitura, messa in esercizio e manutenzione del Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata (SIA-RB) nel triennio 2014 – 2016

CIG: 5420065B1F

CUP: G32F13000040002

SCHEMA DI CONTRATTO

PREMESSE

- Con Determinazione Dirigenziale n. / / ... del ... / ... / è stata aggiudicata la gara a procedura aperta, indetta per la fornitura, messa in esercizio e manutenzione del Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata (SIA-RB) nel triennio 2014 – 2016;
- L'appalto è stato affidato alla con sede in –
- La stessa ha costituito il deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. 163/2006, mediante polizza fideiussoria n. rilasciata dalla – Agenzia di

tutto ciò premesso

l'anno 2014, il giorno del mese di, in Potenza, nella sede della Regione Basilicata innanzi a me Dott., nato a il ... / ... /, quale Ufficiale Rogante degli atti della Regione ai sensi della L.R. n.9 del 06/06/1986 sono comparsi senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunziato con il mio consenso, giusta l'art.48 della vigente Legge Notarile n.89 del 16/02/1913:

L'ing., nato a il ... / ... /, nella qualità di Dirigente dell'Ufficio Sistema Informativo Regionale e Statistica del Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale C.F. 80002950766, qui domiciliato per la carica

ed

Il sig. nato a Il C.F. nella qualità di, nominato con atto del, della Ditta - P. IVA

Che dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Per omogeneità del documento, di seguito il termine “Amministrazione” è riferito all'Ente Regione Basilicata che è la Stazione Appaltante; il termine “Affidatario” alla Società che è l'Appaltatrice del servizio oggetto del presente contratto.

Per quanto non espressamente riportato nel presente documento, si rimanda al Capitolato Speciale e al Capitolato Amministrativo che sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il contratto ha per oggetto il servizio di fornitura, messa in esercizio e manutenzione del Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata (SIA-RB) nel triennio 2014 – 2016.

L'Affidatario s'impegna a farsi carico del complesso degli interventi e delle azioni progettuali, le cui caratteristiche sono descritte nel Capitolato Speciale e nell'Offerta Tecnica presentata.

ART.2 – SERVIZI RICHIESTI

Di seguito è riportata la descrizione dei servizi, assumendo come normalmente note all'Affidatario le attività di carattere tecnico necessarie al raggiungimento degli obiettivi del progetto.

L’Affidatario prende atto che nel corso della realizzazione del progetto , l’introduzione di nuove normative, in particolare quelle Comunitarie, nonché di evoluzioni in ambito ICT, potranno comportare significative variazioni del contesto normativo e tecnologico rispetto a quelle in essere al momento della sottoscrizione del contratto, e si impegna a realizzare gli interventi previsti adeguando le conoscenze normative e tecniche del personale impiegato nella realizzazione del progetto, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione.

Gli interventi previsti dal progetto dovranno essere realizzati nel rispetto del piano di realizzazione proposto dall’Affidatario.

Elenco dei principali servizi:

- a) Impianto della Base Informativa di riferimento
 - messa in esercizio del Fascicolo aziendale
 - integrazione del SIA-RB con il SIR
 - integrazione del SIA-RB con basi dati di altri Enti
- b) Monitoraggio
 - Processo di informatizzazione che dovrà consentire, attraverso la gestione dei metadati, di rendere disponibile un supporto informativo fondamentale nella fase di analisi, elaborazione e consultazione;
- c) Informatizzazione dei procedimenti amministrativi
 - Fondi comunitari*
 - Piano di Sviluppo rurale 2014 – 2020
 - Comparto vitivinicolo
 - Comparto olivicolo
 - Fondi nazionali e regionali*
 - Assegnazione di carburante a prezzo agevolato UMA
 - Assegnazione indennizzi per danni da calamità naturali
 - Comparto Zootecnia
 - Informatizzazione di altri procedimenti amministrativi*
 - Albo Aziende Biologiche
 - Albo Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)
 - Inventario Usi Civici
 - Comparto Fitosanitario
 - Registro “de minimis”
 - Registro dei debitori
- d) il Portale dei Servizi in agricoltura online: www.agricoltura.basilicata.it
- e) Formazione e Comunicazione
- f) Gestione e Manutenzione

L’Amministrazione effettuerà la supervisione, il controllo e monitoraggio delle forniture e dei servizi, sia nelle sue caratteristiche di qualità che nelle sue modalità di erogazione.

ART.3 – DURATA E FASI DI REALIZZAZIONE DELL’APPALTO

La durata e le fasi di realizzazione dell’appalto sono quelle proposte nel piano di realizzazione dell’Affidatario.

Durante la fase di rilascio del servizio l’Affidatario è tenuto a trasferire al Fornitore subentrante o all’Amministrazione stessa, le competenze necessarie a garantire la gestione del SIA-RB, come previsto dal par. 7 – Subentro del Capitolato speciale e dalla offerta tecnica presentata.

ART.4 - LIVELLI DI SERVIZIO

Relativamente ai livelli di servizio previsti per la realizzazione dell'appalto, si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Speciale e nella Offerta Tecnica presentata.

ART. 5 – BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Affidatario fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.

L'Affidatario assume l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese e le responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o contestazione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

ART. 6 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di 36 (*trentasei*) mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto. Entro tre mesi dalla scadenza del contratto, in caso di esistenza dei necessari presupposti di diritto e di fatto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo del contratto medesimo. Qualora detta sussistenza si verificasse, l'Amministrazione, sulla base di proprie valutazioni tecnico economiche ed in conformità con la normativa vigente, si riserva la facoltà di proporre al contraente la volontà di procedere al rinnovo del contratto, alle stesse modalità e condizioni, per ulteriori 36 (*trentasei*) mesi, con lettera raccomandata da inoltrarsi tre mesi prima della scadenza, con l'applicazione dell'art.57, comma 5, lett. b del D.Lgs.163/2006 e s.m.i..

Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l'Amministrazione che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che il soggetto aggiudicatario abbia nulla a che pretendere a riguardo, obbligandosi a rinunciare sin d'ora ad avanzare, nel caso in cui l'Amministrazione non intendesse esercitare la suddetta facoltà, sia richieste di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo, sia pretese economiche o indennizzi di sorta.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione.

Allo scadere del contratto il servizio potrà essere affidato, per il tempo strettamente necessario per il subentro dell'aggiudicatario della successiva procedura di gara, nelle modalità di cui all'art.125 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i..

ART. 7 – IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo del servizio oggetto del presente contratto, riferito ai 36 mesi di durata del contratto è pari a € (Euro/00) IVA compresa

Gli oneri per la sicurezza relativi al DUVRI (da riferirsi ai soli rischi interferenziali), non vengono considerati ai sensi del comma 3bis dell'Art. 32 del D.L. 12/06/2013 n. 69

ART. 8 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO

L'Affidatario emetterà fattura, riferita al periodo di competenza, successivamente alla presentazione dello stato di avanzamento dei lavori trimestrale inerenti le forniture effettuate nel trimestre di riferimento ed all'approvazione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Amministrazione.

Tali fatture dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti, intestate a: Regione Basilicata – Dip.to Presidenza della Giunta - Ufficio S.I.R.S. – Viale della Regione Basilicata, 4 – 85100 Potenza.

Il corrispettivo dovuto all’Affidatario sarà liquidato a seguito della presentazione delle suddette fatture, con il visto favorevole del funzionario competente e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture stesse al Protocollo della Regione.

Detto corrispettivo terrà conto delle eventuali penali, comminate sulla base dei parametri del successivo art. 9 contenuti nei s.a.l. prodotti.

In caso di R.T.I., dovrà essere la capogruppo ad emettere fattura.

ART. 9 – PENALI

L’ammontare massimo delle penali è definito nel limite del 10% dell’importo contrattuale, raggiunto il quale l’Amministrazione si riserva di intraprendere eventuali azioni di recesso del contratto stesso.

La valorizzazione delle penali è differenziata tra:

- a) le attività di fornitura di moduli informativi o la esecuzione di macro attività, per le quali si applicano le regole seguenti:

Attività	Prodotto	Caratteristica	Penale
Consegna “chiavi in mano” dei un modulo informativo	Messa in esercizio del modulo informativo	Efficienza Temporale	300 Euro per ogni giorno solare di ritardo rispetto a ciascuna consegna prevista dal Piano di Realizzazione proposto per la consegna in questione.
Realizzazione di macro attività	Consegna del prodotto della macro attività	Efficienza Temporale	300 Euro per ogni giorno solare di ritardo rispetto a ciascuna realizzazione prevista dal Piano di Realizzazione proposto per la consegna in questione.

- b) le attività di “Gestione e manutenzione” , per le quali si applicano le penali previste dall’Allegato 7 – SLA del Capitolato speciale.

L’importo relativo alle penali sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all’addebito o mediante rivalsa sulla cauzione definitiva.

Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale complessivo, IVA esclusa, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto in danno dell’Affidatario, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all’ Affidatario per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. L’ Affidatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, l’Amministrazione provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Art.10 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Amministrazione sia nei rapporti con gli eventuali subappaltatori. L'Affidatario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Potenza. La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L'Affidatario si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Amministrazione sia passivi verso gli eventuali subappaltatori, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori. L'Affidatario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'Affidatario entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai fini dell'art.3, co.7, della L.136/2010 l'Affidatario è tenuto altresì a comunicare all'Amministrazione gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al precedente punto 2, il codice identificativo gara (CIG). L'Affidatario, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..

Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva del contratto, l'Affidatario si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., restando inteso che l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a verifiche sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi della legge e di contratto.

Art.11 - RAPPORTI CONTRATTUALI

Salvo diverse disposizioni, l'Amministrazione, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto, che sarà designato con la stipula del relativo contratto di appalto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Affidatario, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Amministrazione, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Amministrazione.

L'Affidatario s'impegna a costituire all'interno della propria organizzazione un unico centro di riferimento al quale l'Amministrazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

In tal senso, l'Affidatario si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile della esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto dell'Affidatario), costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Amministrazione per iscritto all'atto della firma del contratto.

Il Responsabile del servizio provvederà, per conto dell'Affidatario, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto per conto dell'Amministrazione.

Art.12 - SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'Affidatario non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Amministrazione.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Affidatario costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Amministrazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art.13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Affidatario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Affidatario sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

L'Affidatario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Affidatario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art.14 – RESPONSABILITÀ PER VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PRIVATIVA

L'Affidatario assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti di questa Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, l'Affidatario assumerà a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'Amministrazione sarà obbligata a informare prontamente per iscritto l'Affidatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente periodo. Nell'ipotesi dell'azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto del risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, salvo che l'Affidatario ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art.15 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Affidatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Affidatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Affidatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16bis della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Affidatario nei confronti dei propri dipendenti. Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Affidatario (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfettaria di importo pari all'inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'autorità competente avrà dichiarato che l'Affidatario si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art.16 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Affidatario. In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicatario.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Affidatario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

1. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci)

giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;

2. per tutto quanto previsto nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale e nel Capitolato Amministrativo.

L'Amministrazione potrà risolvere il contratto nel caso in cui vi sia recidiva nel mancato rispetto di uno o più degli oneri definiti nel Capitolato Speciale. Il mancato adempimento, entro il termine prefissato, è motivo di risoluzione del contratto.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06.

In caso di risoluzione del contratto l'Affidatario si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 163/2006, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto quadro per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'Affidatario con lettera raccomandata a.r.. In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento:

- a. delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- b. delle spese sostenute dall'Affidatario.

Alla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. ai sensi dell'Art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Affidatario non acconsenta ad un modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'Art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i.

Art.17 - SUBAPPALTO

(Eventuale - Se l'Affidatario ha dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto)

E' ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 163/2006 nel limite del 30% (trenta%) come da dichiarazione resa in sede di offerta.

L'Affidatario resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previo:

- a. deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il sub Affidatario;

- b. verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

(Eventuale - Se l'Affidatario non ha dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto)
E' fatto divieto di subappalto.

Art.18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs 163/2006. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art.117 del D. Lgs 163/2006.

In caso di inosservanza da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art.19 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

In caso di fallimento dell'Affidatario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.Lgs.163/2006 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, si farà riferimento alle procedure di affidamento previste dall'articolo 140 del D.Lgs.163/2006 - Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto -

Art.20 - QUINTO D'OBBLIGO

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell'entità delle forniture richieste, l'impresa fornitrice sarà obbligata a provvedere in tal senso alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art.311 del D.P.R. 5-10-2010, n. 207.

Art.21 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Il contratto sarà sottoposto a revisione periodica del prezzo secondo quanto definito dall'art.115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art.22 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'Amministrazione nominerà ai sensi dell'Art. 300 del D.P.R. 207/2010 il Direttore dell'esecuzione del contratto i cui compiti sono definiti nell'Art. 301 dello stesso D.P.R. 207/2010.

La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che sarà emessa dallo stesso Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art.23 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

L'Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Affidatario nulla possa eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte dell'

Affidatario stesso di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Oneri, nel Disciplinare e nell'Offerta Tecnica.

Qualora al controllo qualitativo e quantitativo le forniture necessarie alla buona conduzione del contratto non dovessero risultare conformi a quanto dovuto, l'Affidatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate. Nei casi di recidiva si procederà alla contestazione per l'applicazione delle penalità di cui all'art. 9 del presente contratto, ovvero alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 16.

Art.24 - VARIAZIONI NELL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre, durante il periodo di vigenza contrattuale, quelle varianti procedurali che riterrà necessarie alla buona riuscita e all'economia del contratto stesso, o perché imposte da nuove disposizioni normative, senza che l'Affidatario possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi diversi o in aggiunta a quelli già pattuiti.

Art.25 - RESPONSABILITA' – DANNI A COSE E PERSONE

L'Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature dell'aggiudicatario, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'Amministrazione.

L'Affidatario è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione del servizio.

L'Affidatario in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L'Affidatario è tenuto, comunque a produrre, prima della stipula del contratto di appalto, un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) con massimale unico di € 1.500.000, a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera, per il risarcimento di eventuali danni cagionati alla regione ed a terzi. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Direttore di esecuzione del contratto alla presenza del Supervisore del servizio.

A tale scopo il Direttore di esecuzione del contratto comunicherà con sufficiente anticipo all'Affidatario il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire alla stessa di intervenire.

Qualora l'Affidatario non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto il Direttore di esecuzione del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'Affidatario.

Art.26 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del presente capitolato o del contratto che non siano risolte in via amichevole, saranno devolute alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato previsto dall'art.806 e seg. del Codice di Procedura Civile.

Art.27 - SPESE IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti alla stipula del contratto saranno a carico dell'Affidatario.

Per l'Affidatario
L'Amministratore

Il dirigente Ufficio S.I.R.S.
Ing. Vincenzo Fiore

L'Ufficiale Rogante
Dott. Arturo Agostino

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano esplicitamente:

Artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27

Per l'Affidatario
L'Amministratore

Il dirigente Ufficio S.I.R.S.
Ing. Vincenzo Fiore

L'Ufficiale Rogante
Dott. Arturo Agostino